



COMUNE DI SONNINO

PROVINCIA DI LATINA



REGOLAMENTO

SULL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SENZA SCOPO DI LUCRO E CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

TITOLO I

Associazioni di Volontariato e senza scopo di lucro

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Sonnino riconosce, promuove ed incentiva l'Associazionismo senza scopo di lucro, nella pluralità delle sue forme, come espressione di libertà, di promozione umana, d'autonoma capacità organizzativa e di impegno sociale.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali e dallo Statuto comunale.

Art. 2 - Requisiti

1. Per attività di volontariato si intendono quelle che sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, come espressione di solidarietà, partecipazione e pluralismo. Tali attività devono essere caratterizzate da una documentata e continuativa presenza sul territorio comunale e rivolgersi alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima, presentando strutture e forme di decisione improntate alla democraticità e alla trasparenza.
2. Sono considerate organizzazioni di volontariato quelle regolarmente costituite nei modi e nelle forme previste dal Codice Civile o dalle leggi in materia, operanti nell'ambito comunale, oppure Associazioni a carattere nazionale o regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale e che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 3 - Albo delle Associazioni

1. In conformità ai principi stabiliti dallo statuto comunale e in ottemperanza alla Delibera di C.C. n. 47/97, è istituito l'Albo delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato del Comune di Sonnino al fine di rendere effettivi gli strumenti di partecipazione, di stabilire un coordinamento tra i diversi organismi interessati ai problemi della collettività e rappresentare un canale privilegiato per i rapporti tra questi organismi e l'Ente locale. L'Albo attiene alle Associazioni che operano in attività finalizzate:

- ❖ all'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- ❖ all'attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche

- immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
- ❖ allo sviluppo della democrazia e della persona umana;
 - ❖ alla valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli;
 - ❖ alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
 - ❖ alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;
 - ❖ alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
 - ❖ alla tutela dei diritti dei consumatori;
 - ❖ alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali, nel quadro della sicurezza sociale;
 - ❖ al superamento di tutte le forme di disagio sociale;
 - ❖ all'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
 - ❖ allo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute;
 - ❖ allo sviluppo ed alla promozione del turismo sociale e culturale con particolare riferimento alla terza età ed all'attività giovanile;
 - ❖ alla promozione di un'efficace protezione civile.

2. L'Albo è distinto nelle seguenti sezioni:

- a – socio-assistenziale
- b - sanitario
- c – attività culturali e turistiche
- d – educazione alla pratica sportiva e attività ricreative
- e – tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale
- f – protezione civile

La Giunta Comunale può riconoscere ulteriori sezioni dell'Albo in relazione a diversi ambiti di attività.

3. Le Associazioni, costituite ed operanti sul territorio comunale, possono presentare domanda di iscrizione al Sindaco tramite apposito modulo di richiesta, unitamente alla seguente documentazione:

- a. copia dello Statuto o dell'Atto costitutivo;
- b. elenco nominativo dei Comitati Direttivi;
- c. relazione, a firma del Presidente, concernente l'attività associativa svolta e programmata.

4. Le Associazioni iscritte all'Albo, si impegnano a comunicare tempestivamente le modifiche nello statuto e nelle cariche elettive, pena la decadenza dai vantaggi di cui al successivo art. 5.

5. Il Responsabile del servizio, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base di istruttoria degli uffici che accerti il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione dell'Associazione all'Albo e la sezione di appartenenza. Alle Associazioni iscritte all'Albo, sarà attribuito un numero di iscrizione che dovrà essere indicato in tutti gli atti di corrispondenza con il Comune e le istanze. Nel caso non sussistano i requisiti per l'iscrizione, entro lo stesso termine di 30 giorni, il Sindaco comunica all'Associazione il diniego motivato.

6. In fase di prima applicazione il Responsabile del servizio procederà all'emanazione di un Avviso, che dovrà essere pubblicizzato e contenere i termini e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione. Nei successivi 30 giorni si procederà, a cura degli uffici competenti, alla pubblicazione dell'Albo delle Associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato all'Albo Pretorio del Comune.

7. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

- a. i Partiti politici;
- b. le Associazioni sindacali;
- c. le Associazioni professionali e di categoria;
- d. le Cooperative;
- e. le Associazioni aventi natura e finalità politiche.

Art. 4 - Revisione periodica dell'Albo

- 1.** Ogni 2 anni entro il 30 di giugno, le Associazioni iscritte all'Albo, al fine di consentire la verifica del permanere dei requisiti per l'iscrizione, dovranno presentare una relazione sull'attività svolta.
- 2.** Il Responsabile del servizio dispone la cancellazione dell'iscrizione all'Albo per le Associazioni che ne fanno richiesta o che non risultino più in possesso dei requisiti, per quelle che, dopo un primo sollecito, non hanno prodotto la documentazione richiesta e per quelle di comprovata inattività per un periodo continuativo di due anni.
- 3.** La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto.
- 4.** Il Responsabile del servizio, entro il 30 Settembre di ogni anno dispone la pubblicazione dell'Albo con gli aggiornamenti del caso.

Art. 5 - Prerogative e vantaggi delle Associazioni iscritte all'Albo

- 1.** Il Comune può consultare le Associazioni iscritte all'Albo sulle specifiche materie nelle quali operano le stesse.
- 2.** Il Comune ritiene l'iscrizione all'Albo condizione essenziale per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e convenzioni, secondo le forme di ammissione previste nel vigente e negli altri Regolamenti comunali.
- 3.** Il Comune favorisce l'Associazionismo attraverso:
 - la concessione di contributi di cui all'art. 6;
 - la stipula di convenzioni di cui all'art. 7;
 - la messa a disposizione di spazi ed attrezzature, previa verifica della disponibilità, con contratto di comodato gratuito ai sensi dell'articolo 1803 del Codice Civile, con spese di gestione e manutenzione a carico del comodatario;
 - la stipulazione di accordi con le Associazioni per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, informativi ed informatici;
 - il sostegno a specifici progetti di attività, anche di carattere innovativo;
 - la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori, comprese le attività formative finanziate dal Fondo Sociale Europeo.

Art. 6 – Contributi

- 1.** Il Comune sostiene l'Associazionismo attraverso la concessione di contributi, alle Associazioni iscritte nell'*Albo delle Associazioni del Comune di Sonnino*, che presentino iniziative e progetti compiutamente documentati direttamente al Comune.
- 2.** Le domande per accedere agli stanziamenti del bilancio devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno.
- 3.** La partecipazione finanziaria del Comune a progetti e iniziative presentate dalla singola Associazione, può coprire complessivamente oppure in parte, il valore complessivo del progetto o dell'iniziativa. In caso di parziale copertura del costo del progetto, il Responsabile del servizio dovrà

comunicare tale decisione all'Associazione che dovrà accettare il contributo e, quindi, impegnarsi a portare ugualmente e completamente a termine il progetto stesso.

4. I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle Associazioni beneficiarie entro 20 giorni dalla conclusione dell'attività cui si riferiscono. L'Amministrazione terrà in maggiore considerazione i progetti che vedano l'adesione unitaria di più Associazioni.

5. l'Associazione che non adempierà l'obbligo previsto dal comma precedente sarà esclusa dall'Albo delle Associazioni e da ogni contributo (di qualsiasi natura) del Comune.

6. Ogni Consigliere Comunale dovrà astenersi dalle decisioni che riguardano provvedimenti attinenti l'Associazione cui partecipa.

Art. 7 – Convenzioni

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, il Comune può stipulare convenzioni con Associazioni iscritte nell'Albo delle Associazioni.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono determinare:

- l'attività oggetto del rapporto convenzionale;
- la durata ed il costo dell'attività convenzionata;
- la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalità della rendicontazione;
- le modalità per l'eventuale utilizzazione delle strutture pubbliche;
- le forme di verifica sull'esecuzione degli interventi e sui risultati finali;
- il personale, le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati nello svolgimento delle attività, con l'indicazione sia del personale retribuito che di quello che eventualmente svolge attività di volontariato;
- la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attività, nonché contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa, compreso il personale volontario;
- le modalità di coordinamento fra l'Associazione e l'Ente;
- le modalità di risoluzione della convenzione.

Art. 8 – Obbligo delle Associazioni

1. Per l'iscrizione all'Albo, le Associazioni devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:

- operare senza fini di lucro;
- essere ispirate a principi di democrazia interna;
- assicurare la possibilità di adesione a tutti coloro che ne facciano richiesta;
- avere l'adesione di almeno venti soci;
- assicurare l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- presentare un rendiconto dell'attività svolta nell'anno precedente ed un programma dell'attività futura;
- le modalità di scioglimento dell'Associazione;
- l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

2. Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli Associati.

3. Le Associazioni devono assicurare la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantire il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7.8.1990, n. 241.

Art. 9 – Norme finanziarie

1. Per gli oneri di spesa relativi all'attuazione degli articoli 6 e 7 è istituito nel bilancio comunale un capitolo denominato "*Contributo ad Associazioni per la promozione ed il sostegno delle rispettive attività*".

Art. 10 – Comitati

1. Il Comune di Sonnino riconosce il ruolo fondamentale dei comitati all'interno della vita sociale e culturale della collettività.

2. I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile e da quanto è stabilito nelle leggi speciali.

3. I comitati possono chiedere contributi al Comune, secondo le modalità e i termini indicati nell'art. 6 del presente regolamento, purché nel progetto indichino:

- a. lo scopo perseguito;
- b. i componenti del comitato;
- c. il responsabile;
- d. eventuale altra destinazione dei fondi raccolti.

4. Al termine della manifestazione, il comitato deve presentare all'Amministrazione Comunale una relazione, firmata dal responsabile, da dove risulti:

- a. il totale delle spese sostenute;
- b. il totale delle entrate;
- c. se è stato raggiunto lo scopo o, se si tratta di una raccolta fondi, quanto è stato raccolto e la destinazione degli stessi.

5. Ai sensi dell'art. 40 del Codice Civile, gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidamente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato (c.p. 646).

TITOLO II **Consulta delle Associazioni**

Art. 11 - Consulta delle Associazioni

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei valori culturali, sociali e associativi in genere, e con lo scopo di garantire a tutti i cittadini organizzati in Associazioni la più ampia partecipazione alla formulazione di indirizzi di governo per il miglioramento della qualità di vita delle persone, è istituita, in conformità a quanto disposto dai principi generali dello Statuto comunale, la Consulta delle Associazioni (o Forum permanente delle Associazioni).

Art. 12 – Sede della Consulta

1. La sede della Consulta delle Associazioni è stabilita dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo. Se non diversamente disposto, la Consulta si riunisce presso la Sala consiliare della sede Municipale.

Art. 13 - Composizione e nomina della Consulta

1. La Consulta è composta:

- da un membro designato da ciascuna Associazione iscritta all'Albo di cui all'art. 3;
- da un consigliere di maggioranza;
- da un consigliere di minoranza.

I membri della Consulta sono nominati dal Sindaco sulla base delle designazioni delle Associazioni e restano in carica fino allo scioglimento del consiglio comunale.

2. Entro centoventi giorni dall'insediamento del nuovo consiglio comunale si provvede al rinnovo degli organi della Consulta. L'insediamento e la prima convocazione della Consulta, dopo il rinnovo del consiglio comunale, avviene a cura del Sindaco.

3. I rappresentanti del consiglio comunale sono eletti a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti dal consiglio comunale stesso.

4. Possono essere chiamati a far parte della Consulta, in qualità di componenti consultivi, soggetti che hanno particolari conoscenze tecniche e scientifiche, al fine di dare un contributo specifico, professionale e pratico all'attività della Consulta. I componenti consultivi sono nominati a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti dei presenti, in un'assemblea regolarmente convocata con specificato o.d.g.. I componenti consultivi hanno diritto di intervento ma non di voto nell'assemblea della Consulta.

5. La composizione della Consulta viene aggiornata sulla base delle nuove Associazioni iscritte all'Albo e delle Associazioni cancellate a seguito della revisione periodica di cui all'art. 4. La composizione della Consulta viene altresì aggiornata dietro istanza motivata dalle Associazioni che desiderino designare un diverso rappresentante. La revoca e sostituzione di un rappresentante deve avvenire per avviso scritto comunicato al presedente della Consulta ed al Sindaco.

6. Ogni Associazione, al momento di richiedere l'iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune di Sonnino, indica il nominativo del suo rappresentante in seno alla Consulta delle Associazioni. Il rappresentante di una Associazione nella Consulta può delegare ad un qualsiasi socio della sua Associazione la rappresentanza e partecipazione ad una riunione della Consulta.

Art. 14 – Organo esecutivo della Consulta

1. La Consulta elegge, fra i membri effettivi, il proprio organo esecutivo composto da cinque rappresentanti così suddivisi:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- ulteriori due componenti

La elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza semplice del numero dei componenti la Consulta. Fa parte di diritto il sindaco o suo delegato senza diritto di voto.

2. Nella elezione dei componenti dell'esecutivo si cercherà di rispettare, per quanto possibile, le disposizioni sulle pari opportunità uomo – donna.

- 3.** L'organo esecutivo della Consulta organizza i lavori della stessa e tiene i rapporti con l'Amministrazione comunale e con le altre pubbliche amministrazioni, anche per il tramite del suo Presidente.
- 4.** I componenti dell'organo esecutivo sono eletti nella prima riunione successiva a quella di insediamento della Consulta e, successivamente, nella prima riunione successiva ad ogni rinnovo.
- 5.** Su proposta del Presidente della Consulta o di almeno tre suoi componenti si deve procedere a votazione segreta per la sostituzione di un componente dell'organo esecutivo. Si provvederà alla sostituzione nella riunione successiva a quella di revoca.
- 6.** le deliberazioni della Consulta sono affisse all'Albo pretorio del Comune.

Art. 15 – Ordinamento contabile

- 1.** La Consulta delle Associazioni per il funzionamento dei propri organi, e per la realizzazione delle proprie attività, può dotarsi di un regolamento di contabilità al fine di individuare i modi attraverso i quali dotarsi di entrate proprie e la gestione delle stesse.
- 2.** Tale eventuale regolamento deve essere approvato dal consiglio comunale.

Art. 16 - Compiti della Consulta

- 1.** Il Consiglio Comunale e la Giunta possono richiedere il parere della Consulta su regolamenti, programmi e proposte attinenti le attività delle Associazioni. La Consulta ha funzione consultiva e propositiva, inoltre, svolge attività di studio e di ricerca.
- 2.** La Consulta può avanzare proposte al Sindaco per l'assunzione di iniziative specifiche.
- 3.** I pareri e le proposte della Consulta, quando l'Amministrazione ne ravvisi la necessità, sono acquisiti di norma in fasi preliminari della procedura.

Art. 17 – Funzionamento della Consulta

- 1.** Il Presidente della Consulta convoca e presiede le sedute dell'assemblea o dell'esecutivo, ne stabilisce l'ordine del giorno e firma i verbali unitamente al Segretario.
- 2.** Il Presidente rappresenta la Consulta verso l'esterno e in particolare cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale.
- 3.** Il vice Presidente sostituisce il Presidente in casi di assenza o impedimento temporaneo dello stesso.
- 4.** Il segretario cura le verbalizzazioni, su appositi registri, delle riunioni della Consulta e dell'organo esecutivo e provvede alla formalizzazione dei conseguenti provvedimenti da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune.
- 5.** I provvedimenti sono firmati dal Presidente e dal segretario.
- 6.** La Consulta è convocata con avviso scritto da far pervenire a tutti i suoi componenti ed al Sindaco almeno cinque giorni prima con la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e con la indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 7.** In caso di straordinaria urgenza la Consulta può essere convocata con preavviso di almeno ventiquattro ore e nel rispetto delle modalità di cui al precedente comma.
- 8.** Alle riunioni della Consulta possono intervenire, certamente con diritto di parola ma non di voto gli Assessori ed i Componenti del consiglio comunale.

9. Per quanto non previsto si fa riferimento al regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

10. I componenti della Consulta che senza giustificati motivi, da provare con idonea documentazione da presentare al Presidente della Consulta, non intervengano a tre sedute consecutive, senza distinzione tra ordinarie e straordinarie, sono dichiarati decaduti e si provvede alla relativa sostituzione. La decadenza è pronunciata dalla Consulta ed ogni suo componente effettivo, compreso il Sindaco, ha iniziativa al riguardo. I motivi di decadenza devono essere fatti constatare alla prima riunione utile successiva a tre assenze consecutive ritenute non giustificate.

11. La Consulta si riunisce in via ordinaria ogni sei mesi ed in via straordinaria quando l'organo esecutivo lo ritiene necessario o quando lo richieda un terzo dei componenti effettivi della Consulta o il Sindaco.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera consiliare di approvazione.